

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. 54/1983 s.m.i. Cava di ghiaia in Località “Palombieri” – Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE)
Ditta: Val Verde S.r.l.
Presa d’atto della scadenza del titolo autorizzativo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il R.D. 29 luglio 1927, n.1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere”;
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 “Norme di polizia delle miniere e delle cave”;
- la L.R. del 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i. sulla “Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo”, con particolare riguardo agli artt. 19 e 20;

PREMESSO che:

- con Determinazione dirigenziale n. DI3/99 del 26/11/2002 del Servizio regionale competente, è stato autorizzato il rinnovo e ampliamento della cava in oggetto, in favore della Ditta Val Verde S.r.l. - P.IVA 00912970670, con sede in Via Vibrata, Corropoli (TE), con validità pari a 3 (tre) anni dalla data di notifica del provvedimento, come testualmente riportato all’art.3 del medesimo atto;
- con riferimento al richiamato provvedimento n. DI3/99 del 26/11/2002, l’area di cava risulta composta dalle Particelle catastali nn.93-122-47-115-111-113 dei Fogli mappali n.33 e 44;

RICHIAMATI:

- l’istanza del 11/10/2005 con cui la Ditta Val Verde S.r.l. ha avanzato richiesta di proroga di ulteriori 3 (tre) anni del provvedimento n.DI3/99 del 26/11/2002, al fine di completare i lavori secondo il progetto approvato;
- la nota Prot. n.619/AE del 18/01/2006 con cui il Servizio regionale competente ha comunicato l’incompletezza della documentazione inviata a supporto della menzionata richiesta di proroga, specificando l’elenco della documentazione integrativa da fornire ai fini della definizione dell’istruttoria;
- la nota del 10/02/2006, acquisita al prot. RA n.1644/AE del 16/02/2006, con cui la Ditta Val Verde S.r.l. ha fornite le integrazioni richieste;

RICHIAMATI, altresì:

- la nota Prot. n.04438 Pos. IV-2-3/31 del 07/11/2006 (rif.to prot. RA n.20072/AE del 22/11/2006) con cui il Comando Stazione Forestale di Campli, a seguito di verifica eseguita il giorno 03/04/2006, ha provveduto ad elevare il S.p.v. n.48/06 del 03/11/2006 per aver rilevato una pendenza di scavo maggiore rispetto a quella prevista negli elaborati tecnici approvati e un'assenza del gradone alla distanza prevista, prescrivendo alla Ditta un termine di 20 (venti) giorni per il ripristino del profilo autorizzato, ed ha altresì invitato il Servizio regionale competente all'esecuzione di un sopralluogo congiunto presso il sito;
- la nota Prot. n.0472 Pos. IV-2-3/31 del 01/02/2008 (rif.to prot. RA n.2832/AE del 13/02/2008), con cui il Comando Stazione Forestale di Campli, a seguito di verifica eseguita il giorno 29/01/2008, ha provveduto ad elevare il S.p.v. n.2 del 29/01/2008, prescrivendo alla Ditta di evitare gli scavi sul Lotto n.2 dell'area di cava sino al completamento del collaudo sul Lotto n.1 e assegnando un termine di 10 (dieci) giorni per il completamento della recinzione e l'apposizione degli avvisi segnaletici;
- la nota Prot. n.2445/AE del 07/02/2008 trasmessa dal Servizio regionale competente in seguito al sopralluogo svolto in data 29/01/2008, contenente la diffida alla sospensione delle operazioni estrattive sul Lotto n.2 e alla realizzazione, entro 60 (sessanta) giorni, del recupero ambientale del Lotto n.1 secondo il progetto approvato;
- la successiva nota Prot. n.10684/AE del 18/08/2009 trasmessa dal Servizio regionale competente, con cui veniva comunicata la scadenza del provvedimento di autorizzazione alla data del 23/12/2008 e il mancato risanamento ambientale in conformità al progetto approvato, contestualmente diffidando la Ditta alla sospensione immediata delle operazioni di scavo, all'ultimazione dei lavori di ripristino ambientale entro un termine di 60 (sessanta) giorni, avendo cura di effettuare il livellamento dell'intera area da raccordare perfettamente con i terreni circostanti e alla presentazione di idonea documentazione attestante la validità della Polizza fideiussoria;
- l'ulteriore nota Prot. n.3905/AE del 16/05/2012 trasmessa dal Servizio regionale competente, con cui veniva invitata la Ditta ad inviare una relazione dettagliata di fine lavori, controfirmata dal Direttore dei Lavori, supportata dalla relativa documentazione fotografica, nonché da apposita attestazione del Comune di Mosciano Sant'Angelo, attestante l'ottemperanza agli adempimenti previsti dall'art.13-bis della L.R. 54/1983 e s.m.i.;

PRESO ATTO che, da una verifica documentale agli atti del Servizio regionale competente DPC025 Politica Energetica e Risorse del Territorio, risulta che la Ditta Val Verde S.r.l. non ha mai ottemperato a quanto richiesto, in particolare, con le richiamate note regionali Prot. n.10684/AE del 18/08/2009 e Prot. n.3905/AE del 16/05/2012;

TENUTO CONTO che il contratto di affitto dei terreni stipulato tra la "*Fondazione Religiosa Piccola Casa S. Maria Aprutina*", in qualità di proprietaria, e la Ditta Val Verde S.r.l. con atto registrato in data 03/08/2001 al n.1746 Serie 3, avente durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di occupazione del fondo oggetto del prelievo del materiale, non risulta rinnovato, rilevando pertanto che i terreni non risultano più nella disponibilità della Ditta Val Verde S.r.l.;

EMERSO, pertanto, dalle evidenze documentali agli atti, che:

- in ordine al mancato rinnovo del provvedimento di autorizzazione scaduto in data 23/12/2008 e al mancato risanamento ambientale in conformità al progetto approvato, risulta che la Ditta non ha ottemperato alle richieste di integrazioni documentali dell'Ufficio Risorse Estrattive avanzate con note Prot. n.10684/AE del 18/08/2009 e Prot. n.3905/AE del 16/05/2012, resesi necessarie per definire il merito tecnico documentale dell'iter istruttorio;
- conseguentemente, risulta accertata la mancata esecuzione del risanamento ambientale dei terreni facenti parte della richiamata area di cava;
- per effetto del mancato rinnovo del contratto di affitto dei terreni stipulato con l'Ente proprietario, risulta che la Ditta Val Verde S.r.l non ha più la disponibilità dei terreni su cui insiste l'area di cava in oggetto;
- inoltre, non si hanno riscontri sulla validità, né sull'eventuale vigenza della Polizza fideiussoria a garanzia dei lavori di ripristino ambientale;

RICHIAMATA la L.R. del 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i. sulla *“Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo”*, ed in particolare:

- art. 11, comma 2: *“alla domanda per esercitare l'attività di coltivazione devono essere allegati... E) Un progetto di risanamento ambientale elaborato in conformità delle indicazioni contenute nel P.R.A.E. (Piano regionale attività estrattive) che preveda il ripristino contemporaneo alla coltivazione procedendo per lotti di breve durata, compatibilmente con le esigenze delle tecniche di coltivazione proprie della cava in oggetto. Il Comitato stabilisce l'ammontare della garanzia per l'adempimento dell'obbligo di cui sopra commisurata alla prevedibile entità della spesa relativa nella forma o di deposito cauzionale o di fideiussione a scelta dell'interessato”*;
- art. 16, comma 1, 8): *“...obbligo di fornire periodicamente alle Amministrazioni interessate, o qualora queste ne facciano richiesta, i dati statistici relativi all'attività di esercizio”*;
- art.16, comma 1-bis: *“Il proprietario del suolo assicura la disponibilità del fondo ai fini dell'esecuzione dei lavori di risanamento ambientale di cui al numero 6) del primo comma ...”*;
- art. 19: *“I provvedimenti di concessione e di autorizzazione cessano la loro efficacia per: a) scadenza del termine; b) rinuncia; c) decadenza; d) revoca”*;
- art. 20, c. 2: *“Per evitare interruzioni di attività produttive, i provvedimenti possono essere prorogati su domanda degli interessati, da inviare all'Amministrazione competente prima della scadenza, previa l'osservanza delle norme previste per il loro rilascio ed a condizione che il richiedente abbia puntualmente adempiuto a tutte le prescrizioni ed obblighi fissati nel precedente provvedimento”*;
- art. 22, c.1, lett. a): *“Il titolare del provvedimento di concessione o di autorizzazione decade dal diritto di esercizio dell'attività estrattiva allorché: a) esegue i lavori di coltivazione ... senza l'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti”*; e lett c): *“... sospende detta attività per un periodo superiore a sei mesi senza giustificato motivo”*;
- art. 29: *“c.1: Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria irrogata, il trasgressore è tenuto a provvedere a proprie spese alla sistemazione ed al risanamento dei luoghi secondo quanto prescritto nell'atto di concessione o di autorizzazione, ovvero nel provvedimento sanzionatorio e nel termine in questo indicato;*

- *c.2. Qualora il trasgressore non provveda nei modi e nei tempi di cui al comma 1, la Regione escute la somma costituita a titolo di cauzione definitiva in favore del Comune competente per territorio, che dispone le operazioni di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente, nonché il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa.*
- *c.3. Qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, l'Amministrazione comunale richiede il risarcimento del maggior danno all'inadempiente nelle forme di legge.”;*

RITENUTO opportuno, per tutto quanto sopra esposto e motivato:

- di prendere atto, ai sensi dell'Art. 19 della L.R. n. 54/1983 s.m.i., della cessazione di efficacia della Determinazione dirigenziale regionale n. DI3/99 del 26/11/2002, di autorizzazione al rinnovo e all'ampliamento della cava sita in Località "Palombieri" del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) e distinta in Catasto dalle Particelle catastali nn.93-122-47-115-111-113 dei Fogli mappali n.33 e 44, per scadenza del relativo termine di durata dell'autorizzazione;
- di dare atto, a tal proposito, che:
 - come testualmente riportato nella nota prot. 10684/AE del 18/08/2009, trasmessa dallo scrivente Servizio, *“il provvedimento di autorizzazione risulta ormai scaduto in data 23/12/2008, mentre non risultano portate a termine le operazioni relative al risanamento ambientale conformemente a quanto previsto negli atti progettuali autorizzati, data la mancata presentazione della relativa documentazione di fine lavori”;*
 - non sono stati eseguiti i lavori di risanamento ambientale del Lotto 1 secondo quanto previsto nel progetto autorizzato, come da diffida trasmessa con nota Prot. n.2445/AE del 07/02/2008 dallo Servizio regionale competente in seguito al sopralluogo svolto in data 29/01/2008;
- di prendere atto che, agli atti del Servizio regionale competente, non risulta che la Ditta Val Verde S.r.l abbia provveduto al risanamento ambientale di tutti i terreni facenti parte della richiamata area di cava;
- di dare atto che, per effetto del mancato rinnovo del contratto di affitto dei terreni, la Ditta Val Verde S.r.l non ha più la disponibilità dell'area su cui insiste la cava in oggetto;

VISTA la L.R. n. 54/1983 s.m.i. e, in particolare, gli Articoli richiamati nella presente premessa;

VISTA la L. 241/1990 s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;*

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto *“Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;*

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per tutto quanto sopra esposto e motivato, che quivi s'intende integralmente riportato,

- 1. di prendere atto**, ai sensi dell'Art. 19 della L.R. n. 54/1983 s.m.i., della cessazione di efficacia della Determinazione dirigenziale regionale n. DI3/99 del 26/11/2002 di autorizzazione, in favore della Ditta Val Verde S.r.l. - P.IVA 00912970670, al rinnovo e ampliamento della cava sita in Località "Palombieri" del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) e distinta in Catasto dalle Particelle catastali nn.93-122-47-115-111-113 dei Fogli mappali n.33 e 44, per scadenza del relativo termine di durata dell'autorizzazione;
- 2. di prendere atto** della mancata esecuzione del risanamento ambientale dei terreni facenti parte della richiamata area di cava;
- 3. di prendere atto** che, per effetto del mancato rinnovo del contratto di affitto dei terreni la Ditta Val Verde S.r.l non ha più la disponibilità dei terreni su cui insiste l'area di cava in oggetto;
- 4. di fare** salvi i provvedimenti da dover adottare ai sensi dell'Art. 18 e segg. della L. n. 689/1981 s.m.i.;
- 5. di fare** salvi ulteriori provvedimenti/atti ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 "Vigilanza e Controllo" e dell'art. 29 "Risanamento ambientale" della L.R. 54/1983 s.m.i.;
- 6. di trasmettere** via PEC il presente provvedimento alla Ditta Val Verde S.r.l. nonché, per quanto di competenza, a:
 - Gruppo Carabinieri Forestale di Teramo;
 - Amministrazione comunale di Mosciano Sant'Angelo (TE);
 - ARPA Abruzzo;
- 7. di disporre**, ai sensi dell'Art. 17 della L.R. 54/1983 s.m.i., la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. di dare atto** che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

Il Responsabile dell'Ufficio

Giovanni Cantone

(Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs 39/93)

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO